

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA SOMALA

Anno II

Mogadiscio, 15 Dicembre 1961

Suppl. N. 4 al N. 12

PUBBLICAZIONE MENSILE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

PREZZO: So. 5 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia So. 100; Estero So. 150 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga spazio di riga So. 2 — Le inserzioni si ricevono presso il Ministero di Grazia e Giustizia. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tesoreria

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI:

- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 dicembre 1961, n. 295: *Composizione del Comitato per la Pianificazione e per il Coordinamento dello Sviluppo Economico e Sociale.* Pag. 3
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 dicembre 1961, n. 296: *Cessazione «interim» delle Informazioni e riassunzione della carica.* » 4
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 dicembre 1961, n. 297: *Nomina di Ministro «ad interim» degli Affari Esteri.* » 5
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
10 dicembre 1961, n. 298: *Istituzione di Comitati per l'assistenza agli alluvionati e la ricostruzione delle zone colpite dalle inondazioni.* » 6
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
10 dicembre 1961, n. 299: *Regolamentazione delle operazioni per il soccorso e la ricostruzione.* » 7

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

N. N.

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI:

L.P.R. 6 dicembre 1961, n. 295.
Composizione del Comitato per la Pianificazione e per il Coordinamento dello Sviluppo Economico e Sociale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 75 pp. della Costituzione;

VISTO il D.P.R. 28 ottobre 1961, n. 261 sulla istituzione del Comitato per la Pianificazione e per il Coordinamento dello sviluppo economico e sociale;

RITENUTA la necessità di procedere alle nomine di cui all'art. 3 del citato D.P.R. 28 ottobre 1961, n. 261 e alla costituzione del Comitato;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Primo Ministro;

DECRETA:

Il Comitato per la Pianificazione e per il Coordinamento dello sviluppo economico e sociale, è costituito come segue:

-- *On. Dr. Abdirashid Ali Shermarke* — Primo Ministro — *Presidente*

-- *Sig. Mohammad Latif Qureshi* — Esperto delle Nazioni Unite presso la Repubblica Somala in materia economica e finanziaria — *Vice Presidente*

Dr. Francesco Palamenghi-Crispi — Direttore Generale della Banca Nazionale Somala — *Membro di diritto*

- *Sig. Ahmed Raghe Abdi* — Capo Dipartimento Pianificazione -- *Membro di diritto*
- *Sig. Giama Ganni Ahmed* — Membro designato dal Ministro delle Informazioni
- *Sig. Iahia Hagi Abdullahi* — Membro designato dal Ministro delle Finanze
- *Sig. Mohamud Mohamed Ali* — Membro designato dal Ministro della Pubblica Istruzione
- *Sig. Mohamed Ali Nur* — Membro designato dal Ministro della Sanità, Veterinaria e Lavoro
- *Sig. Ing. Ali Shek* — Membro designato dal Ministro dei LL. PP. e Comunicazioni
- *Sig. Hassan Mohamed Hassan* — Membro designato dal Ministro dell'Industria e Commercio
- *Sig. Abdullahi Duale* — Membro designato dal Ministro dell'Agricoltura e Zootecnia.

Mogadiscio, li 6 dicembre 1961.

Aden Abdulla Osman

Il Primo Ministro

ABDI-RASHID ALI SHERMARKE

VISTO e Registrato - Reg. n. 9 - foglio n. 16.

Mogadiscio, li 11 dicembre 1961.

Il Sostituto Magistrato ai Conti: ALI AHMED OMAR.

D.P.R. 6 dicembre 1961, n. 296.

Cessazione «interim» delle Informazioni e riassunzione della carica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 78 della Costituzione;

VISTO l'art. 89 del D.A. 18 maggio 1956, n. 78;

VISTO il D.P.R. 26 novembre 1961, n. 284 col quale il Primo Ministro On. Dr. Abdirashid Ali Shermarke veniva nominato Ministro «ad interim» delle Informazioni essendo il titolare dell'omonimo Dicastero, On. Ali Mohamed Irave, partito in missione per l'estero;

RITENUTO che l'On. Ali Mohamed Irave è, in data 4 dicembre 1961 rientrato in Patria;

SU PROPOSTA del Primo Ministro;

DECRETA:

Sotto la data del 4 dicembre 1961 l'On. Dr. Abdirashid Ali Shermarke, Primo Ministro, cessa dalla carica di Ministro «ad interim» delle Informazioni.

Sotto la stessa data l'On. Ali Mohamed Irave riassume la carica di Ministro delle Informazioni.

Mogadiscio, li 6 dicembre 1961.

Aden Abdulla Osman

Il Primo Ministro

ABDI-RASHID ALI SHERMARKE

VISTO e Registrato - Reg. n. 9 - foglio n. 183.

Mogadiscio, li 11 dicembre 1961.

Il Sostituto Magistrato ai Conti: ALI AHMED OMAR.

D.P.R. 6 dicembre 1961, n. 297.

Nomina di Ministro «ad interim» degli Affari Esteri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 78 della Costituzione;

VISTO l'articolo 89 del D.A. 18 maggio 1956, n. 78;

RITENUTA la necessità di provvedere alla nomina di un Ministro «ad interim» degli Affari Esteri, dato che il titolare, On. Abdullahi Issa Mohamud, è, in data 4 dicembre 1961, partito per l'estero;

SU PROPOSTA del Primo Ministro;

DECRETA:

Con decorrenza 5 dicembre 1961 il Primo Ministro On. Dr. Abdirashid Ali Shermarke, è nominato Ministro «ad interim» degli Affari Esteri.

Mogadiscio, li 6 dicembre 1961.

Aden Abdulla Osman

Il Primo Ministro

ABDI-RASHID ALI SHERMARKE

VISTO e Registrato - Reg. n. 9 - foglio n. 184.

Mogadiscio, li 11 dicembre 1961.

Il Sostituto Magistrato ai Conti: ALI AHMED OMAR.

D.P.R. 10 dicembre 1961, n. 298.

Istituzione di Comitati per l'assistenza agli alluvionati e la ricostruzione delle zone colpite dalle inondazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 85 della Costituzione;

RITENUTA la necessità e l'urgenza, dato lo stato di pubblica calamità causato dalle inondazioni che hanno colpito vaste regioni del territorio della Repubblica, di provvedere alla istituzione di Comitati per l'assistenza agli alluvionati e la ricostruzione delle zone colpite dalle inondazioni;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Primo Ministro;

DECRETA:

Art. 1.

E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Comitato Interministeriale per l'Assistenza e la Ricostruzione.

Il Comitato ha per suoi compiti l'alta vigilanza sullo svolgimento delle operazioni relative all'assistenza degli alluvionati e alla ricostruzione delle zone della Repubblica colpite dalle inondazioni.

Il Comitato esercita altresì l'alto controllo su tutti gli atti relativi all'amministrazione e gestione dei fondi raccolti per l'Assistenza e la Ricostruzione.

Art. 2.

Il Comitato Interministeriale per l'Assistenza e la Ricostruzione è composto del Primo Ministro che lo presiede e dei seguenti Ministri:

- dell'Interno
- della Sanità, Veterinaria e Lavoro
- delle Finanze
- delle Informazioni.

Art. 3.

E' istituito presso l'Ufficio del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il Comitato Speciale per l'Assistenza e la Ricostruzione.

Il Comitato ha per suoi compiti di seguire l'andamento delle alluvioni e di accertare i danni relativi sia in relazione alle vite umane sia in relazione alla proprietà, ai raccolti e al bestiame e sia in relazione alle strade e ai mezzi di comunicazione in genere.

Il Comitato ha inoltre per suo compito di studiare, predisporre e attuare le misure necessarie e urgenti atte a fronteggiare lo stato di pubblica calamità nonché di elaborare, proporre e attuare i piani relativi all'assistenza a favore delle popolazioni colpite nonché alle opere da eseguire ai fini della ricostruzione delle zone allagate.

Art. 4.

Il Comitato Speciale per l'Assistenza e la Ricostruzione è composto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che lo presiede e dei seguenti Membri:

- 6 Deputati all'Assemblea Nazionale designati dal Presidente dell'Assemblea Nazionale stessa;
- Rappresentanti delle Nazioni Unite;
- Il Direttore Generale della Banca Nazionale Somala;
- 1 funzionario del Ministero degli Esteri designato dal Ministro degli Esteri;
- 1 funzionario del Ministero dell'Interno designato dal Ministro dell'Interno;
- 1 funzionario del Ministero delle Informazioni designato dal Ministro delle Informazioni;
- 1 funzionario del Ministero della Sanità, Veterinaria e Lavoro designato dal Ministro della Sanità, Veterinaria e Lavoro;
- 1 funzionario del Ministero delle Finanze designato dal Ministro delle Finanze;
- 1 funzionario del Ministero dei LL.PP. e Comunicazioni designato dal Ministro dei LL.PP. e Comunicazioni;
- 1 funzionario del Ministero dell'Industria e Commercio designato dal Ministro dell'Industria e Commercio;
- 1 funzionario del Ministero dell'Agricoltura e Zootecnia designato dal Ministro dell'Agricoltura e Zootecnia.

I Membri del Comitato Speciale per l'Assistenza e la Ricostruzione sono nominati, escluso il Presidente — Membro di diritto —, con decreto del Primo Ministro.

Art. 5.

Con decreto del Primo Ministro sarà provveduto alla nomina di un Commissario per il coordinamento delle attività assistenziali a favore delle popolazioni alluvionate.

Il Commissario nominato in applicazione del precedente comma competerà inoltre funzioni di collegamento tra il Comitato Intermini-

steriale e il Comitato Speciale. Esso interviene alle riunioni del Comitato Speciale ed esercita, entro e fuori l'ambito del Comitato predetto, tutte le altre funzioni a lui attribuite dalla legge e dai regolamenti.

Art. 6.

Sono istituiti presso gli uffici dei Governatori Regionali i Comitati Regionali per l'Assistenza e la Ricostruzione.

I Comitati Regionali predetti hanno per compito di seguire l'andamento delle alluvioni, proporre al Comitato Speciale le misure necessarie per l'assistenza agli alluvionati e per l'attuazione dei piani di ricostruzione. Nei casi di necessità urgente essi attuano immediatamente le opere di soccorso riferendone al Comitato Speciale.

Art. 7.

I Comitati Regionali per l'Assistenza e la Ricostruzione sono composti dei Governatori Regionali competenti per territorio che li presiedono e da n. 8 esponenti delle singole Regioni nominati con decreto del Ministro dell'Interno, su proposta dei Governatori Regionali.

Art. 8.

Sono istituiti presso i Commissariati Distrettuali i Comitati Distrettuali per l'Assistenza e la Ricostruzione.

I Comitati predetti esercitano nell'ambito del Distretto le funzioni attribuite con l'art. 6 ai Comitati Regionali. Essi riferiscono ai Comitati Regionali sia per quanto riguarda i piani di assistenza e di ricostruzione sia per quanto riguarda i soccorsi urgenti eventualmente disposti.

Art. 9.

I Comitati Distrettuali per l'Assistenza e la Ricostruzione sono composti dei Commissari Distrettuali competenti per territorio che li presiedono, e di n. 6 esponenti dei singoli distretti nominati con provvedimento dei Governatori Regionali su proposta dei Commissari Distrettuali.

Art. 10.

Il presente decreto entra immediatamente in vigore.
Mogadiscio, li 10 dicembre 1961.

Aden Abdulla Osman

Il Primo Ministro
ABDI-RASHID ALI SHERMARKE

VISTO e Registrato - Reg. n. 9 - foglio n. 189.
Mogadiscio, li 13 dicembre 1961.
Il Magistrato ai Conti: AHMED DAHIR.

D.P.R. 10 dicembre 1961, n. 299.

Regolamentazione delle operazioni per il soccorso e la ricostruzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 85 della Costituzione;

RITENUTA la necessità di regolamentare lo svolgimento delle operazioni finanziarie e dell'approvvigionamento di merci e servizi da parte dei Comitati di Assistenza e Ricostruzione di cui al D.P.R. in data 10 dicembre 1961, n. 298;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Primo Ministro;

DECRETA:

Art. 1.

(Disposizioni finanziarie)

Tutti i contributi in danaro per l'assistenza agli alluvionati dovranno essere versati alla Banca Nazionale Somala sul Conto corrente intestato al «Comitato pro-alluvionati».

Tutti i pagamenti dovranno essere globalmente o specificatamente autorizzati dal Comitato Speciale di Assistenza e Ricostruzione. Le spese superiori a Sh. So. 5000 (cinquemila) dovranno riportare l'autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri. I verbali di riunione del Comitato Speciale, debitamente firmati dal Commissario per il Coordinamento faranno fede sull'autenticità dell'autorizzazione di spesa.

I pagamenti dovranno risultare da appositi mandati da predisporre in duplice copia. Sul mandato di pagamento dovranno figurare i dettagli particolareggiati dell'operazione e accompagnati dalle fatture o dagli altri documenti necessari. L'originale del mandato sarà trattenuto dal Rappresentante del Ministero delle Finanze ed il duplicato sarà trattenuto dal Commissario di Coordinamento.

I pagamenti saranno effettuati mediante emissione di assegni sul conto corrente n. 656 della Banca Nazionale.

Gli assegni di importo fino a Sh. So. 5000 (cinquemila) saranno firmati dal Commissario per il Coordinamento e dal Rappresentante del Ministero delle Finanze. Gli assegni di importo superiore a Sh. So. 5000 (cinquemila) dovranno essere firmati dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro o un funzionario da egli delegato.

La Banca Nazionale Somala notificherà giornalmente al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro delle Finanze ed al Commissario

per il Coordinamento lo stato contabile del conto corrente 656 della Banca stessa.

Il Rappresentante del Ministro delle Finanze dovrà tenere un libro-cassa e tutte quelle scritturazioni contabili che l'esperto del Governo per la contabilità e la revisione, qui di seguito denominato revisore, riterrà necessarie. Egli sottoporrà al Comitato Speciale e al Presidente del Consiglio dei Ministri — settimanalmente — un estratto conto delle entrate e delle spese del conto corrente 656 della Banca Nazionale Somala firmato da lui e dal Commissario per il Coordinamento.

Un controllo contabile riepilogativo sarà mensilmente effettuato dal revisore. Egli approverà i rendiconti, salvo presentazione dei rapporti che riterrà eventualmente necessari. In particolare, il revisore richiamerà l'attenzione su qualsiasi spesa che a suo giudizio non sia considerata essenziale.

I rendiconti mensili, unitamente alle eventuali relazioni del revisore, saranno presentati al Comitato Speciale che li approverà, salvo le necessarie misure da adottarsi in base alle relazioni del revisore.

La chiusura di ciascun anno finanziario ed anche quando il Consiglio dei Ministri dichiarerà cessato lo stato di pubblica calamità, il Ministro delle Finanze farà predisporre dei rendiconti periodici che saranno firmati ed esaminati ai sensi dei paragrafi ottavo e nono di cui sopra. Dopo la verifica del Revisore, i rendiconti e le eventuali relazioni saranno presentati dal Ministro delle Finanze al Consiglio dei Ministri ed il Presidente del Consiglio predetto li presenterà all'Assemblea Nazionale.

Quando il Consiglio dei Ministri dichiarerà cessato lo stato di pubblica calamità il saldo del conto corrente 656 della Banca Nazionale sarà versato al conto di tesoreria del Governo presso la Banca Nazionale Somala e sarà reso utilizzabile per le spese di ricostruzione.

Art. 2.

(Approvvigionamenti di merci e servizi)

Gli approvvigionamenti di merci e servizi che siano stati regolarmente autorizzati avranno luogo mediante contratti da stipularsi a seguito di pubblico concorso, ogni qualvolta l'ammontare ecceda i 5000 Sh.So. I termini e le modalità del bando di concorso saranno stabiliti dal Comitato Speciale di Assistenza e Ricostruzione.

Tutti gli approvvigionamenti, siano essi acquistati o donati, saranno verificati al momento della consegna dall'economista centrale, regionale o distrettuale, i quali rilasceranno una bolletta per la merce presa in carico. Queste bollette saranno compilate in duplice copia. Nel caso di merci acquistate, le bollette originali saranno allegate al mandato di pagamento; quando trattasi di merci donate, esse saranno rilasciate

al donatore. Nel caso di movimenti da un magazzino all'altro le bollette saranno trasmesse al magazzino cui la merce si trasferisce. Il duplicato della bolletta rimarrà attaccato al bollettario.

I prelevamenti dal magazzino centrale saranno effettuati solo su autorizzazione e in base ad ordine firmati dal Commissario per il Coordinamento. Per gli altri magazzini i prelevamenti saranno autorizzati dai Governatori Regionali o dai Commissari Distrettuali, secondo i casi.

L'economista dovrà tenere un registro di magazzino sul quale scriverà il materiale ricevuto o consegnato. Il carico e lo scarico della merce sul partitario a fogli numerati sarà annotato in base alla duplice bolletta oppure all'ordine di consegna, secondo i casi.

I modulari per la tenuta dei magazzini sono disposti dal revisore.

L'economista dovrà trasmettere mensilmente o quando ne sia richiesto dal Comitato Speciale, l'inventario comprovante la giacenza del materiale in magazzino.

Il funzionario addetto alla tenuta dei conti dovrà produrre, su richiesta del Comitato Speciale, un estratto conto che indichi il materiale commissionato non ancora immagazzinato.

Un elenco del materiale in carico dovrà essere unito al rendiconto di cui al paragrafo 10.

Art. 3.

(Disposizioni generali e finali)

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Comitato Interministeriale, su proposta del Comitato Speciale, stabilirà le misure sul razionamento delle derrate, degli indumenti, ecc., da essere inviati agli accampamenti di assistenza.

I dati sul numero delle persone accolte in ciascun accampamento di assistenza e gli altri dati occorrenti dovranno essere forniti al revisore per l'espletamento dei suoi compiti. Il revisore è autorizzato ad effettuare ispezioni nei magazzini o ad autorizzare, per iscritto, funzionari ad effettuare per suo conto le ispezioni predette.

I poteri, i doveri, le funzioni del Commissario per il Coordinamento in virtù di questo decreto, possono essere svolti, in caso di impedimento, per qualsiasi ragione da un Membro del Comitato Speciale nominato per iscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Mogadiscio, il 10 dicembre 1961.

Aden Abdulla Osman

Il Primo Ministro

ABDI-RASHID ALI SHERMARKE

VISTO e Registrato - Reg. n. 9 - foglio n. 190.

Mogadiscio, il 13 dicembre 1961.

Il Magistrato ai Conti: AHMED DAHIR.

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE:

N. N.
